



139/2026

Sent. n.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO

In composizione monocratica, nella persona del Consigliere Giuseppe Di Benedetto, in funzione di Giudice Unico delle pensioni,

visto l'atto introduttivo del giudizio;

esaminati gli altri atti e i documenti tutti di causa;

Uditi all'udienza tenuta in data 22/09/2025 con l'assistenza del segretario dott.ssa Nadia Bruno, l'Avv. Paolo Bonaiuti per il ricorrente e l'Avv. Andrea Botta per l'Inps.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al 80432 del registro di Segreteria, promosso dal sig. XX nato a omissis il omissis, C.F. omissis, ivi residente, via omissis, rappresentato e difeso dall'Avv. Paolo Bonaiuti, C.F. BNTPLA66B05C745M, pec paolobonaiuti@ordineavvocatiroma.org, n. fax 06.3700620 congiuntamente e disgiuntamente all'Avv. Susanna Chiabotto, C.F. CHBSNN64S45L219T, pec

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

susannachiabotto@ordineavvocatiroma.org, ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Roma, via Riccardo Grazioli Lante 16,

Contro

I.N.P.S. in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso nel presente giudizio dall'avv. Andrea Botta (CF BTTNDR62C04H501R) PEC

avv.andrea.botta@postacert.inps.gov.it ed elettivamente domiciliato in Roma, Via Cesare Beccaria n.29.

FATTO,

1. Con il ricorso in epigrafe il ricorrente ha impugnato:

- la determina n. RMM103202300035 con la quale gli è stata conferita con il sistema misto 2012 la pensione anticipata (ex-anzianità a decorrere dal 01.07.2022) per la mancata, errata e/o falsa applicazione dei benefici ex legge 336/70;
- la determina n. RMM103202300614 con la quale gli è stata conferita con il sistema retributivo la pensione anticipata (ex-anzianità) -iscrizione n. 50656511- a decorrere dal 01.07.2022;
- la nota dell'INPS del 16.01.2024 avente ad oggetto "Recupero importo non dovuto pagato sulla pensione del sig. XX VOCTPS 10517524

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

(Iscrizione numero 50656511)”, relativo al periodo dal 01/07/2022 al 30/06/2023, per un importo non dovuto che, calcolato al lordo, è pari a 7.766,81 euro;

- il silenzio rifiuto rispetto alla richiesta inoltrata con pec del 06.10.2023 di emissione di nuova determinazione, previo invio del PA04, istanza sollecitata con pec del 20.11.2023.

Parte attrice ha preliminarmente rappresentato che al Prof. XX veniva riconosciuta la pensione anticipata dal 1.7.2022, l'INPS nel maggio 2023 comunicava un debito di € 7.766,81 per presunto errore di calcolo legato alla maggiorazione figurativa di 10 anni spettante ai figli di vittime del terrorismo. Ha lamentato l'inesistenza di un nuovo decreto di riliquidazione, l'assenza dei calcoli dettagliati, il mancato invio del PA04.

Nel merito ha dedotto:

- Illegittimità del recupero, in quanto l'INPS fonda la riduzione sulla Circolare 144/2015, priva di forza normativa. La normativa sulle vittime del terrorismo non limita la maggiorazione figurativa ai requisiti per pensione anticipata. L'INPS avrebbe quindi applicato una propria interpretazione contra legem;

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

- Errata o mancata applicazione dei benefici legge 336/1970, non risulterebbero applicati gli importi spettanti né documentati i calcoli.

- Violazione della normativa pensionistica (DPR 1092/73, legge 88/89, legge 412/91), la riliquidazione sarebbe contraddittoria e basata su presupposti non esistenti;

- Tutela dell'affidamento e irripetibilità dell'indebito, nessun dolo del pensionato, condizione necessaria per il recupero delle somme. Giurisprudenza consolidata di Cassazione e Corte dei conti esclude la ripetizione quando l'errore è imputabile all'Amministrazione.

2. L'Inps si è costituito in giudizio con memoria con la quale ha dedotto:

- in ordine all'origine dell'indebito, che la prima liquidazione (05.01.2023) aveva attribuito la maggiorazione di 10 anni ex L. 336/70 oltre i limiti consentiti, poiché il ricorrente aveva già raggiunto un'anzianità contributiva superiore ai requisiti per la pensione anticipata. La circolare INPS n. 144/2015 stabilisce che i 10 anni figurativi sono riconosciuti solo fino al perfezionamento del requisito minimo per l'anticipata, non oltre. L'errore determinava un importo provvisorio superiore al do-

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03
--

vuto, con la riliquidazione del 09.05.2023 l'INPS ha eliminato le maggiorazioni indebite, generando l'indebito di € 7.766,81;

- I Benefici di cui alla legge 336/1970 non erano stati inizialmente inseriti dall'amministrazione di appartenenza. Una volta aggiunti, l'INPS ha riliquidato correttamente la pensione (€ 109.915,90) con parziale compensazione dell'indebito;

- Trasparenza dei prospetti, il prospetto è chiaro, € 109.915,90 è il calcolo applicato; € 116.754,09 è il calcolo alternativo previsto dalla L. 214/2011 ma non applicato (obbligo di calcolo doppio, pagamento dell'importo meno favorevole);

- Sul principio di affidamento e buona fede, che la prima liquidazione era provvisoria, quindi non può generare affidamento tutelabile; l'indebito pensionistico è ripetibile ai sensi dell'art. 162 DPR 1092/1973, anche in caso di buona fede dell'interessato;

il decorso del tempo tra provvisoria e definitiva è molto breve (liquidazione 2022 → riliquidazione 2023) e non consente il maturarsi di un legittimo affidamento;

che consolidata giurisprudenza della Corte dei conti (Sezioni Riunite 1/QM/99, 2/QM/2012, appello

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03
--

582/2015) conferma la ripetibilità dell'indebito.

3. Parte attrice con successiva memoria ha dedotto in replica che:

- il beneficio in discussione è rappresentato da 10 anni figurativi previsto dalla legge 206/2004, art. 3, per le vittime di terrorismo e i loro familiari (coniuge e figli), ed utili ad aumentare anzianità pensionistica, misura della pensione e TFR, senza alcun limite o condizione richiamata nella norma;
- l'INPS aveva inizialmente riconosciuto il beneficio ma poi lo ha ridotto a 9 anni, 3 mesi e 14 giorni, dichiarando difficoltà tecniche nel calcolo, ed ha disposto un recupero di somme;
- l'INPS fonda il ricalcolo sulla circolare INPS n. 144/2015, secondo cui dopo la riforma Fornero (DL 201/2011, art. 24), il concetto di "massima anzianità contributiva" sarebbero venuti meno, quindi i 10 anni figurativi varrebbero solo fino al requisito minimo per la pensione anticipata;
- l'interpretazione INPS non sarebbe corretta, la circolare è contra legem non ponendo la legge 206/2004 limiti all'applicazione dei 10

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

anni figurativi, modificherebbe di fatto la norma, aggiunge restrizioni non previste.

4. Con ordinanza n. 49/2025 di questa Sezione giurisdizionale è stata dichiarata estinta per rinuncia la fase cautelare.

5. A conclusione dell'udienza il ricorso è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO:

Il ricorso è infondato.

1. La questione posta è sorta dal recupero dell'indebito originato da una prima liquidazione (05.01.2023) della pensione del sig. XX VOCTPS 10517524 (Iscrizione numero 50656511), che aveva attribuito la maggiorazione di 10 anni ex L. 336/70, maggiorazione ritenuta dall'Inps oltre i limiti consentiti, poiché il ricorrente aveva già raggiunto un'anzianità contributiva superiore ai requisiti per la pensione anticipata.

Al riguardo si ritiene che la maggiorazione di 10 anni ex L. 336/70 integri un provvedimento perequativo, sicché l'interpretazione al riguardo offerta dall'Inps con la circolare INPS n. 144/2015 secondo cui i 10 anni figurativi sono riconosciuti solo fino al perfezionamento del requisito minimo per l'anticipata, non oltre, sia condivisibile.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

Vanno disattese anche le censure di vulnus al legittimo affidamento in considerazione della provvisorieta' dell'iniziale provvedimento e della tempestività del successivo provvedimento di recupero (liquidazione 2022 → riliquidazione 2023).

Ne consegue il rigetto del ricorso.

3. Si compensano le spese di lite in ragione della particolarità e complessità della questione controversa. Nulla per le spese di giudizio in relazione alla gratuità della causa previdenziale.

P.Q.M.

La Corte dei conti -Sezione Giurisdizionale per il Lazio, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando rigetta il ricorso in epigrafe. Compensa le spese di lite. Nulla per le spese di giudizio.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 52 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" (Codice della privacy), e dell'art. 22, comma 1, del decreto legislativo n. 101/2018, a tutela dei diritti e della dignità dei soggetti interessati dalla presente sentenza, e, in particolare, a tutela del loro diritto alla riservatezza dei dati personali, si

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03
--

dispone in particolare che, in caso di riproduzione della sentenza stessa in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, venga opportunamente omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi dei soggetti interessati riportati sulla sentenza. A tal fine la Segreteria della Sezione applicherà la disposizione di cui al comma 3 dello stesso art. 52 del d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy).

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 22 settembre 2025.

IL GIUDICE

Giuseppe DI BENEDETTO

**Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 27.03.2026
per il Dirigente
F.to digitalmente dott. Alessandro VINICOLA**



ALESSANDRO
VINICOLA
CORTE DEI CONTI
27.03.2026 15:22:46
GMT+01:00

In caso di
diffusione,
omettere
le
e gli
dati
identificativi

ato,
dell'art.
c. 3 D.Lgs.
196/03